

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(Nn. 1281 e 49-A)

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

(RELATORE ZUCCALA')

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Esclusione dei distributori e rivenditori professionali della stampa periodica dalla responsabilità derivante dagli articoli 528 e 725 del codice penale (n. 1281)

approvato dalla 4^a Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati nella seduta del 24 giugno 1970 (V. Stampato n. 1607)

d'iniziativa dei deputati BERAGNOLI, GUIDI, CATALDO, RE Giuseppina, GIOVANNINI, COCCIA, NAPOLITANO Luigi e AMASIO

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 2 luglio 1970

Modifica dell'articolo 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, in relazione agli articoli 57, 528 e 725 del Codice penale, sulla responsabilità degli addetti alla diffusione della stampa periodica (n. 49)

d'iniziativa dei senatori NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FIORENTINO, FILETTI, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI e TURCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 LUGLIO 1968

Comunicata alla Presidenza il 26 febbraio 1971

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 1281, d'iniziativa dei deputati Bera- gnoli ed altri, è stato approvato dalla Ca- mera dei deputati nella seduta del 24 giu- gno 1970. Esso mira a risolvere il problema della responsabilità penale, in base agli ar- ticoli 528 e 725 del codice penale, dei distri- butori e rivenditori professionali della stam- pa periodica per il fatto di avere rivenduto, detenuto od esposto pubblicazioni ricevute dagli editori e distributori autorizzati e rite- nute oscene. Agli stessi principi si ispira l'al- tro disegno di legge (n. 49) di iniziativa dei senatori Nencioni ed altri, per cui la Com- missione ne propone l'assorbimento nel disegno di legge n. 1281.

Si è discusso in dottrina ed anche in sede di esame costituzionale avanti la Corte costi- tuzionale se sia giuridicamente corretto raf- figurare una responsabilità penale per questi soggetti che nella esposizione o vendita del- la stampa periodica adempiono ad un preci- so obbligo contrattuale e non sono in condi- zione di sindacare i limiti entro i quali una qualsiasi di queste pubblicazioni possa rient- rare nel campo del lecito o dell'illecito.

Gli indirizzi giurisprudenziali sono stati contrastanti il che ha determinato ulteriori incertezze del diritto e quindi uno stato di comprensibile disagio della categoria.

La Commissione Giustizia del Senato ha ampiamente discusso la validità e l'opportu- nità del provvedimento pervenendo alla con- clusione, quasi unanime, che la modifica del- le norme ricordate si impone in quanto esse, allo stato attuale delle cose, implicherebbero una responsabilità oggettiva che è in contra- sto con i principi del nostro ordinamento.

Infatti l'accresciuta mole delle pubblica- zioni periodiche, l'evolversi del costume e quindi la difficoltà di individuare i limiti,

spesso sottili ed evanescenti, di quello che offende il pudore e la morale, non consente ai rivenditori e distributori di stampe perio- diche di svolgere un effettivo controllo che alla fine implica sempre una decisione per stabilire quale sia la stampa che si debba esporre e vendere, e quale no.

Se in questo senso la Commissione è sta- ta unanime, qualche riserva è stata manife- stata dal senatore Finizzi in merito a quelle pubblicazioni che in modo appariscente e volgare possono rivelarsi, *ictu oculi*, oscene. La Commissione ha ritenuto che pur essendo apprezzabile questa preoccupazione non si può scendere nell'elaborare la norma alla ca- sistica e che il problema in definitiva può essere risolto a monte colpendo i responsa- bili, che poi sono gli speculatori, delle pub- blicazioni oscene, senza coinvolgere l'ultimo anello che è quello privo di interesse all'at- tività speculativa dell'osceno.

Si è discusso anche se la norma debba com- prendere oltre che i giornalai anche i librai, anch'essi soggetti ai rigori della legge per il solo fatto dell'esposizione o vendita di pub- blicazioni ritenute oscene.

La Commissione ha ritenuto che questa ca- tegoria merita il trattamento previsto dalla norma per i giornalai, essendo identici i mo- tivi ispiratori. Tuttavia non ha ritenuto di modificare il provvedimento perchè nella di- zione « pubblicazioni » usata dal disegno di legge possono anche comprendersi i libri che il libraio riceve dagli editori e distributori autorizzati.

Per questi motivi la Commissione Giusti- zia del Senato ha deliberato ad unanimità, con le riserve e precisazioni sopra enunciate, di raccomandare all'Assemblea l'approvazio- ne del disegno di legge n. 1281.

ZUCCALÀ, *relatore*

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE N. 1281

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo unico.

Non sono punibili, ai sensi degli articoli 528 e 725 del codice penale, i titolari e gli addetti a rivendite di giornali e di riviste, per il solo fatto di avere, nell'esercizio normale della loro attività, pubblicamente rivenduto, detenuto ed esposto pubblicazioni ricevute dagli editori e distributori autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

*Articolo unico.**Identico.***DISEGNO DI LEGGE N. 49***Articolo unico.*

All'articolo 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, viene aggiunto il seguente comma:

« Per i reati previsti dagli articoli 528 e 725 del Codice penale, quando siano state osservate le prescrizioni di legge sulla pubblicazione della stampa periodica, la responsabilità è regolata dall'articolo 57, n. 1, del Codice penale, con esclusione della responsabilità dei distributori, degli edicolanti o comunque degli addetti alla diffusione ».